

Intervento Caldaia

Contratto di Assicurazione per Interventi alla Caldaia

Il Set Informativo contiene:

- Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
- Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario

La documentazione precontrattuale include altresì:

- Informativa Privacy
- Dichiarazioni dell'Assicurato

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Edizione Marzo 2021

Il prodotto è stato redatto secondo le linee guida ANIA
"Contratti Semplici e Chiari"



AmTrust International Underwriters
An AmTrust Financial Company

Assicurazione per Interventi alla Caldaia



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AmTrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "Intervento Caldaia"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i privati per Interventi in emergenza alla Caldaia, situata in abitazioni civili, con l'invio di un Professionista Autorizzato.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati gli Interventi alla Caldaia situata in abitazioni civili (di tipo Casa Singola o Appartamento), con il **limite di un Intervento all'anno**. I costi degli Interventi in emergenza includono: spese di uscita e manodopera di un Professionista Autorizzato, materiali e pezzi di ricambio per la Riparazione in emergenza.

In caso di Sinistro può essere richiesto **un Intervento** in emergenza di:

✓ Termoidraulico per intervento alla Caldaia.

È prevista inoltre:

l'organizzazione del **soggiorno in albergo** in caso di inagibilità/inabitabilità oggettiva della propria Abitazione;
la garanzia di un anno sulle Riparazioni.

- ✗ la messa a norma dell'Impianto o sue componenti. La Compagnia e/o Assistenza Casa non sono tenute ad intervenire in presenza di un Impianto non a norma secondo le vigenti disposizioni o di un Impianto obsoleto che necessiti, per un corretto funzionamento, di una sostituzione integrale o qualora rilevino una modifica delle condizioni di integrità del bene (beni smontati e/o non ri-assemblati correttamente, cavi uniti da nastro isolante, magnetotermici e/o differenziali manomessi, etc.);
- ✗ la manutenzione ordinaria (sostituzione parti consumabili) e obbligatoria;
- ✗ la sostituzione completa della Caldaia, del Climatizzatore, degli Elettrodomestici e/o dei Serramenti;
- ✗ il ripristino di rivestimenti del muro/pavimento, decorazioni e quant'altro non necessario per il funzionamento dell'Impianto;
- ✗ le spese incorse nella Riparazione d'urgenza se l'Assicurato era a conoscenza della necessità di effettuare riparazioni definitive al fine di evitare il ripetersi del guasto;
- ✗ il rilascio del libretto di Impianto;
- ✗ la fornitura o installazione di pezzi di ricambio non reperibili sul mercato o fuori produzione;
- ✗ i costi di Riparazione nel caso in cui il nostro Professionista Autorizzato sia nell'incapacità di riparare l'Impianto, a causa dell'usura dovuta al tempo, dalla mancata manutenzione, dalla mancanza di sicurezza o di una progressiva degradazione dell'Impianto stesso;
- ✗ qualsiasi Impianto o sezione di Impianto non permanente;
- ✗ i beni di proprietà di terzi;
- ✗ sostituzione di materiali che presentano danni esclusivamente estetici ma perfettamente funzionanti;
- ✗ guasti derivanti da problemi di errata installazione.
- ✗ i danni e/o ruggine causati da un erraneo utilizzo degli strumenti di manutenzione o da altre sostanze;
- ✗ il controllo delle canne fumarie, del telaio, della testata;
- ✗ il ripristino del funzionamento della Caldaia in caso di mancanza di gas o di luce;
- ✗ i danni all'impianto esterno alla Caldaia e/o danni ai dispositivi elettrici che alimentano la Caldaia;
- ✗ Caldaie ancora in garanzia del rivenditore o di età superiore a 15 anni dalla data di produzione o di uso domestico con una potenza superiore a 35 kW;



Che cosa non è assicurato?

La polizza non assicura:

- ✗ i danni provocati intenzionalmente o da azione dolosa;
- ✗ eventi sopraggiunti o verificatisi in seguito ad un rischio conosciuto prima della stipula del Contratto o durante il periodo di carenza (se previsto);
- ✗ eventi causati da guerre anche civili, effetti diretti o indiretti dei rischi atomici, danni in seguito a scioperi, rivolte, tumulti popolari, azioni di rappresaglia, azioni di sabotaggio o terroristiche, danni in seguito ad un incidente causato da stato di emergenza con intervento di protezione civile, da incendio o esplosione e scoppio originate da terzi;
- ✗ le conseguenze di eventi climatici o naturali come tempeste, uragani, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti, trombe d'aria;
- ✗ interventi che possano mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei Professionisti Autorizzati;
- ✗ impianti non a norma o obsoleti che necessitino, per il corretto funzionamento, della sostituzione integrale;
- ✗ guasti o malfunzionamenti di impianti tecnologici causati da cattiva manutenzione o alterazione o modifica degli stessi rispetto a quanto in precedenza installato e certificato, o causato dal fornitore o dal distributore d'acqua, elettricità o gas;
- ✗ danni materiali o immateriali (ad es. perdita di dati) causati dal Sinistro;

- ✘ scaldabagni elettrici, scaldacqua di nuova generazione, tipo Carbon Boiler e scaldacqua a pompa di calore; Caldaia e stufe a pellet;
- ✘ Caldaie non a uso domestico;
- ✘ incidenti causati da problemi al circuito di riscaldamento (fuori dalla Caldaia) o al camino e ai malfunzionamenti dovuti alla mancanza di manutenzione dell’Impianto di riscaldamento (inclusi, ma non limitati a, casi di calcare, fango e/o fughe sul circuito di riscaldamento);
- ✘ il rilascio del libretto d’Impianto, salvo che l’Assicurato si faccia carico dei costi per il rilascio dello stesso;
- ✘ la riparazione o sostituzione del termostato o programmatore.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La Compagnia si fa carico dei costi di Riparazione nel limite di 3.000,00 euro (IVA inclusa) per Intervento.
- ! Le spese di soggiorno in caso di inagibilità della propria Abitazione sono coperte fino ad un massimale di 500,00 euro (IVA inclusa) per un massimo di due notti.



Dove vale la copertura?

- ✓ L’assicurazione vale per i Sinistri che avvengono in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il Contratto hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare.
- Nel corso del Contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato (ad es. variazioni dell’indirizzo o dell’uso dell’Abitazione).
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all’indennizzo, nonché la cessazione degli effetti del Contratto.
- In caso di Sinistro devi immediatamente contattare Assistenza Casa per richiedere l’Intervento, diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo, comunicando con precisione: il tipo di assistenza di cui necessiti, nome e cognome, numero di Contratto, indirizzo dell’Abitazione, recapito telefonico dove puoi essere ricontattato e gli orari di disponibilità.
- In caso di Sinistro devi sempre comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni contratte per il medesimo Rischio.
- In caso di Sinistro devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. non tentare di riparare la Caldaia); diversamente potresti perdere il diritto all’Intervento.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal Contratto, devi farlo entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.



Quando e come devo pagare?

Il Premio devi pagarlo in unica soluzione (o con frazionamento mensile, bimestrale o semestrale, senza oneri aggiuntivi) entro 10 giorni dalla data di scadenza, con addebito diretto in conto corrente (SDD) bancario o postale, con carta di credito (qualora tale possibilità sia indicata durante il processo d’acquisto) o con bollettino postale. Il Premio è comprensivo di accessori e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Dato che il Contratto prevede il tacito rinnovo, ad ogni scadenza annua dovrai pagare il Premio di rinnovo (secondo le modalità di frazionamento che hai scelto all’origine). Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Copertura dura un anno dalla data di decorrenza, che coincide con il momento in cui la Compagnia viene a conoscenza dell’accettazione da parte del Contraente. Le prestazioni operano dopo 30 giorni (carenza) da tale data.

La Copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata una disdetta da parte del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.



Come posso disdire la polizza?

Se sei un consumatore (come definito dal D.lgs. 206 del 2005) ed il Contratto ti è stato venduto a distanza, hai tempo 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto per recedere dallo stesso, senza dover indicare alcun motivo.

Se hai stipulato la polizza, e sei in prossimità della scadenza annuale, ma non vuoi rinnovarla, ricordati di inviare la disdetta ad Assistenza Casa almeno 30 giorni prima di tale scadenza, mediante email, fax, PEC, raccomandata e posta ordinaria.

Assicurazione per Interventi alla Caldaia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AmTrust International Underwriters DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia

Assistenza Casa S.p.A. assist-enza casa

società di 

Prodotto "Intervento Caldaia" - V.1_Ed. 03/2021

01/04/2020 (data di realizzazione), il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AmTrust International Underwriters DAC

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Clerici, 14 - 20121 Milano

Tel. 0283438150

sito internet: www.amtrust.it; email: milan@amtrustgroup.com PEC: amtrustsuccursaleitalia@legalmail.it

AmTrust International Underwriters DAC appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services Inc. (AFSI).

AmTrust International Underwriters DAC ha sede legale in 6-8 College Green, Dublino 2, Irlanda, D02 VP48, Tel. +353 1775 2900, Email: dublin@amtrustgroup.com ed è regolamentata e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dalla Central Bank of Ireland (CBI). Numero di registrazione fornito dalla CBI: C33525. Questi dettagli possono essere controllati visitando il sito <http://www.centralbank.ie> o contattando la Central Bank of Ireland, Tel: +353 1 2246000.

AmTrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia ha sede in Via Clerici, 14 – 20121 Milano.

La Rappresentanza Italiana è iscritta dal 23.02.2016 al n° I.00132 dell'Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, con codice IVASS Società n° D933R. L'Autorità di Vigilanza competente è la Central Bank Of Ireland.

L'ammontare del patrimonio netto dell'impresa è pari a 238 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 41 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 197 milioni di Euro.

Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link <https://amtrustfinancial.com/>.

L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 168 milioni di Euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 42 milioni di Euro e l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura (OF) è pari a 223 milioni di Euro.

L'indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 133%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2018

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'opzione di polizza "Intervento Caldaia" assicura 1 (uno) Intervento in emergenza all'anno sulla Caldaia, nel limite di euro **3.000,00** (Iva inclusa) **per Intervento**. I costi includono spese di uscita, manodopera, materiali e pezzi di ricambio. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel Dip Danni per la copertura assicurativa "Intervento Caldaia" si evidenziano le seguenti ulteriori limitazioni:

- L'organizzazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, o di un loro incaricato, dell'Intervento (o della riparazione) senza il consenso preventivo di Assistenza Casa non permette la messa in copertura dell'Intervento o della Riparazione.
- Il servizio non può sostituirsi agli organismi locali o nazionali di soccorso d'urgenza e pertanto, salvo stipulazione contrattuale contraria, la Compagnia non risponde di eventuali spese sopravvenute in seguito al loro Intervento.
- In caso di sostituzione, i pezzi di ricambio saranno scelti allo scopo di ristabilire il corretto funzionamento dell'Impianto e non saranno necessariamente identici a quelli originariamente installati.
- L'Assicurato può decadere dai diritti di cui alla polizza se, al verificarsi del Sinistro, non si renda disponibile per fare eseguire le Riparazioni.

Inoltre, non possono essere richiesti Interventi per:

- Caldaie ancora in garanzia del costruttore o del venditore, le cui riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere;
- Caldaie di età superiore a 15 anni dalla data di produzione, di uso domestico con una potenza superiore a 35 kW;
- Caldaie per cui non è stata effettuata la manutenzione prevista dalla legge (la riparazione non potrà essere eseguita finché la manutenzione non sarà effettuata e/o potrebbe essere limitata alla messa in sicurezza dell'Impianto).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di Sinistro:

Per denunciare il Sinistro, devi sempre comunicare con precisione, entro 3 giorni dall'accadimento o da quando ne sei venuto a conoscenza, ad Assistenza Casa, chiamando il numero di telefono (indicato nella documentazione fornita dopo la conclusione del Contratto):

1. Il tipo di guasto che si è verificato o il tipo assistenza di cui necessiti;
2. Nome e cognome;
3. Numero di Contratto;
4. Indirizzo dell'Abitazione;
5. Il recapito telefonico dove Assistenza Casa provvederà a richiamarti nel corso dell'assistenza;
6. Gli orari a cui sei disponibile affinché Assistenza Casa possa inviarti dei Professionisti Autorizzati per l'esecuzione degli Interventi.

Assistenza Casa opera per conto e secondo le istruzioni della Compagnia.

Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista la fornitura di prestazioni direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.

Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione diretta del Sinistro da parte di altre compagnie.

Prescrizione:

- il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
- i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare l'annullamento del Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte della Compagnia se non sussiste dolo o colpa grave (es. dichiarazione inesatta sull'uso dei locali, dichiarati ad uso abitazione ma in realtà adibiti a laboratorio artigianale).

Obblighi dell'impresa

La Compagnia, attraverso Assistenza Casa, si impegna ad organizzare l'Intervento di un Professionista Autorizzato e ad inviarlo presso l'Abitazione dell'Assicurato nel giorno concordato in base anche alla disponibilità del Professionista Autorizzato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>- Le modalità di pagamento del Premio sono: bollettino postale, addebito diretto in conto corrente (SDD) bancario o postale, carta di credito (qualora tale possibilità sia indicata durante il processo di acquisto). Il Premio pagato è comprensivo di imposta. Qualora volessi modificare il mezzo di pagamento prescelto o la relativa periodicità puoi farlo contattando il Servizio Clienti di Assistenza Casa e scegliere una modalità di pagamento alternativa.</p> <p>- Le modalità di frazionamento del Premio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di utilizzo del bollettino postale: pagamento in un'unica soluzione; • nel caso di addebito in conto corrente o carta di credito: pagamento in un'unica soluzione o, a scelta, frazionamento mensile, bimestrale o semestrale. <p>In caso di frazionamento del Premio non sono previsti oneri aggiuntivi.</p> <p>- Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing.</p>
Rimborso	<p>Hai diritto al rimborso integrale del Premio (comprensivo di imposte) in caso di esercizio del diritto di ripensamento. In caso di decesso, cambio di residenza o di domicilio hai diritto al rimborso solo del pro-rata al netto delle imposte. Eventuali rimborsi verranno effettuati tramite bonifico bancario, ad eccezione dei pagamenti con carta di credito per i quali i rimborsi verranno effettuati tramite la stessa modalità.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>- La Copertura dura un anno dalla data di decorrenza del Contratto. La Copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale. In assenza di disdetta, da inviarsi con email, fax, PEC, raccomandata o posta ordinaria, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, il Contratto si rinnova per un altro anno.</p> <p>- E' previsto un Periodo di Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto. Per l'opzione "Ricarica Intervento" è previsto un Periodo di Carenza di 15 (quindici) giorni.</p>
Sospensione	<p>Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.</p>

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Puoi esercitare il diritto di ripensamento entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto o dalla data in cui ricevi le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'art. 67-undecies del Codice del Consumo se tale data è successiva a quella di conclusione del Contratto, tramite comunicazione in forma scritta alla Compagnia, la quale elegge domicilio presso Assistenza Casa ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posta: Assistenza Casa S.p.A., Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - MI -PEC: clientiassicasa@legalmail.it - Email: servizioclienti@assistenzacasa.com - Fax: 0294340175 <p>secondo il modello che segue: "io sottoscritto(a) [Nome e Cognome] recedo dal Contratto n° [] avente decorrenza dal []".</p> <p>L'esercizio del diritto di ripensamento è senza penalità e senza spese. Qualora eserciti il diritto di ripensamento, hai diritto alla restituzione dell'eventuale premio versato.</p>
Risoluzione	<p>Puoi recedere dal Contratto, inviando comunicazione in forma scritta, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cambiamento del tuo domicilio, che possa influire sui Rischi coperti; - decesso; - modifica unilaterale del Contratto per giustificato motivo da parte della Compagnia. In tale caso disponi di un periodo di 30 giorni dalla ricezione dell'avviso per recedere; - cambiamento della compagnia assicurativa; - revoca di autorizzazioni da parte delle Autorità regolamentari assicurative; - variazione dell'importo del Premio da parte della Compagnia, qualora si verifichi un aumento del costo della vita ai sensi dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come rilevato dall'ISTAT ovvero di aumento delle tariffe applicabili ai rischi coperti dal Contratto. In tale caso disponi di 60 giorni dalla ricezione della notifica di tali modifiche per recedere.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa copertura assicurativa è destinata ai proprietari o possessori ad altro titolo di abitazioni civili situate in Italia.



Quali costi devo sostenere?

Il premio pagato è comprensivo delle provvigioni medie riconosciute all'intermediario che sono pari al 60,00% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami - AmTrust International Underwriters DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Clerici 14, 20121 Milano - Fax +39 0283438174 - Email: reclami@amtrustgroup.com o all'intermediario: Assistenza Casa S.p.A., Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - MI - PEC: clientiassicasa@legalmail.it - Fax +39 0294352528 - Email: servizioclienti@assistenzacasa.com.</p> <p>Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.</p> <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.</p> <p>Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Il reclamante potrà altresì rivolgersi direttamente al sistema competente in Irlanda: Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO), Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 - Tel. +353 1 567 7000 - Email: info@fspo.ie - Sito: www.fspo.ie</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

Glossario	p.2
<u>Che cosa è assicurato?</u>	p.4
Informazioni generali sull'Assicurazione	p.4
Articolo 1 – Oggetto e descrizione delle Coperture	p.4
1.1 – Disposizioni generali	p.4
1.2 – Coperture e opzioni di polizza	p.4
1.3 – Spese soggiorno in albergo	p.8
1.4 – Ricarica Intervento	p.8
<u>Che cosa NON è assicurato?</u>	p.8
Articolo 2 – Esclusioni	p.8
2.1 – Esclusioni generali	p.8
2.2 – Esclusioni particolari	p.9
<u>Ci sono limiti di copertura?</u>	p.11
Articolo 3 – Limiti di copertura	p.11
<u>Dove vale la copertura?</u>	p.11
Articolo 4 – Estensione territoriale	p.11
<u>Cosa fare in caso di Sinistro e come viene gestito il Sinistro?</u>	p.12
Articolo 5 – Sinistri	p.12
5.1 – Denuncia del Sinistro	p.12
5.2 – Gestione del Sinistro	p.12
<u>Quando e come devo pagare?</u>	p.12
Articolo 6 – Pagamento del Premio e rimborso	p.12
6.1 – Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa	p.12
6.2 – Rimborso del Premio	p.13
<u>Quando comincia la copertura e quando finisce?</u>	p.13
Articolo 7 – Effetto e durata del Contratto	p.13
<u>Recesso e risoluzione</u>	p.13
Articolo 8 – Casi di interruzione del Contratto	p.13
8.1 – Diritto di recesso	p.13
8.2 – Diritto di ripensamento	p.14
8.3 – Clausola risolutiva espressa	p.14
<u>Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie</u>	p.14
Articolo 9 – Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro	p.14
<u>Altre disposizioni contrattuali</u>	p.14
Articolo 10 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	p.14
Articolo 11 – Surrogazione e rivalsa da Sinistro	p.15
Articolo 12 – Altre assicurazioni	p.15
Articolo 13 – Assicurazione per conto altrui	p.15
Articolo 14 – Oneri fiscali	p.15
Articolo 15 – Revisione tariffa	p.15
Articolo 16 – Foro competente	p.15
Articolo 17 – Modifiche unilaterali del Contratto per giustificato motivo	p.15
Articolo 18 – Informativa in merito ai diritti del Contraente	p.15
Articolo 19 – Rinvio alle norme di legge	p.16

GLOSSARIO

Abitazione: l'abitazione situata in Italia, all'indirizzo indicato dal Contraente. L'Abitazione può essere:

Abitazione di tipo Casa Singola costituita dalla superficie abitabile, dal terreno circostante privato, dalla veranda, dal garage, dalla cantina e dagli altri locali annessi e/o di pertinenza, ad uso abitativo, all'interno dei confini dell'Abitazione. Per terreno circostante privato si intende il giardino, il vuoto sanitario, nel caso in cui quest'ultimo sia considerato dalla Compagnia come accessibile, e dalla terrazza all'interno dei confini dell'Abitazione; e

Abitazione di tipo Appartamento costituita dall'insieme dei locali destinati ad uso abitativo, nell'ambito di un plesso condominiale, e comprende anche le cantine di pertinenza.

N.B. Le parti comuni del condominio non rientrano in copertura. Le multiproprietà, le case mobili, le barche e/o le parti dell'Abitazione destinate all'uso professionale e/o commerciale non sono considerate come facenti parte dell'Abitazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il Contratto con il quale la Compagnia, verso pagamento del Premio, si obbliga ad organizzare ed erogare gli Interventi, entro i limiti convenuti, in caso di Sinistro.

Assistenza Casa: l'intermediario del Contratto, Assistenza Casa S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - MI - P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese Milano: 06733080961 - Numero REA MI: 1911285 - Capitale Sociale € 50.000 i.v. - Intermediario assicurativo iscritto alla sez. A del Registro Unico degli Intermediari (RUI) numero A000344727 - Indirizzo PEC clientiassicasa@legalmail.it.

Caldaia (e, al plurale, Caldaie): apparecchio alimentato con combustibile gassoso (GPL incluso) avente portata nominale non maggiore di 35 kW, destinato alla climatizzazione invernale di singole unità immobiliari ad uso residenziale e similare (caldaie, gruppi termici) e alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari (scaldacqua, scaldabagni).

Carenza (Periodo di): il periodo di tempo durante il quale le garanzie del Contratto non sono operanti.

Centrale Operativa: la struttura di Assistenza Casa costituita dai responsabili e dal personale (operatori e/o tecnici), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, anche nei festivi, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed all'erogazione degli Interventi.

Climatizzatore (e, al plurale, Climatizzatori): impianto fisso, costituito dal complesso di split, ovvero unità ventilanti interne, e dal motore (o unità esterna), installato nei confini dell'Abitazione, per la regolazione della temperatura e dell'umidità dell'aria in ambiente domestico chiuso. Il complesso di tutti i dispositivi costituisce l'impianto di climatizzazione.

Compagnia: l'impresa di assicurazione AmTrust International Underwriters DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente: il soggetto che stipula il Contratto e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Contratto: il presente contratto.

Copertura (e, al plurale, Coperture): l'organizzazione di uno o più Interventi in emergenza in caso di Sinistro, in base alla scelta effettuata dal Contraente, come indicata nel Modulo di Proposta o, in caso di acquisto telefonico o tramite sito web, rispettivamente, nel vocal order registrato o nel web order inoltrato.

Elettrodomestici (e, al singolare, Elettrodomestico): frigorifero e freezer combinati, forno, cappa, lavatrice, asciugatrice, lavasciuga, lavastoviglie installati nell'Abitazione.

Impianti (e, al singolare, Impianto): gli impianti idraulici, elettrici, a gas, di climatizzazione e/o di riscaldamento.

Impianto Elettrico (e, al plurale, Impianti Elettrici): gli elementi necessari alla trasmissione e al controllo dell'energia elettrica all'interno dei locali dell'Abitazione, inclusa l'illuminazione dei balconi, dopo il contatore fino alle terminazioni (ovvero prese di corrente e interruttori) all'interno e all'esterno dell'Abitazione, nei limiti dei confini dell'Abitazione.

Impianto a Gas (e, al plurale, Impianti a Gas): impianto a gas privato dell'Abitazione, non destinato ad uso collettivo, a valle del contatore (o da dopo il limitatore di pressione).

Impianto Idraulico (e, al plurale, Impianti Idraulici): impianto a valle del contatore di cui l'Assicurato è responsabile all'interno dei confini dell'Abitazione (tubazioni di alimentazione e scarico) e, in caso di **Abitazione di tipo Casa Singola**, anche all'esterno dell'Abitazione (tubazioni di scarico). Le tubazioni di scarico si definiscono come tubazioni d'acqua reflue (WC, cucina, bagno, etc).

Intasamento: blocco totale del fluire dell'acqua.

Intervento (e, al plurale, Interventi): l'esecuzione delle attività di assistenza e Riparazione in emergenza da parte del Professionista Autorizzato in caso di Sinistro.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Lettera di Benvenuto: comunicazione trasmessa da Assistenza Casa al Contraente dopo la conclusione del Contratto.

Massimale: esborso massimo a carico della Compagnia per Sinistro e/o per periodo assicurativo previsto per specifica garanzia.

Modulo di Proposta: il modulo contrattuale contenente il testo della proposta di Contratto che prova l'esistenza dell'Assicurazione, ove previsto.

Premio (e, al plurale, Premi): la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia a fronte della conclusione del Contratto.

Professionista Autorizzato (e, al plurale, Professionisti Autorizzati): l'impresa o il tecnico autorizzato ed incaricato da Assistenza Casa, il quale interviene per conto e secondo le istruzioni della Compagnia in caso di Sinistro.

Riparazione (e, al plurale, Riparazioni): la riparazione d'urgenza effettuata dal Professionista Autorizzato in sede di Intervento al fine di ripristinare il corretto funzionamento degli Impianti, del Climatizzatore, degli Elettrodomestici, dei Serramenti e/o della Caldaia, a seconda dei casi, a seguito di Sinistro. Ove previsto, è ricompresa nella Riparazione

anche la sostituzione della parte danneggiata **che non include**, tuttavia, la messa a norma dell'intero Impianto, la manutenzione ordinaria e/o obbligatoria e/o la sostituzione completa del Climatizzatore, degli Elettrodomestici, dei Serramenti, della Caldaia e/o di componenti ad essi collegati (a titolo esemplificativo: termostati, programmatori, etc.) a seconda dei casi, né la loro installazione. Non è altresì previsto il rilascio delle certificazioni non richieste per legge, né delle certificazioni su parti degli Impianti non oggetto di Intervento.

Rischio (e, al plurale, Rischi): la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Serramenti (e, al singolare, Serramento): porte di ingresso e porte interne all'Abitazione, finestre e porte finestre; sono comprese anche le maniglie.

Sinistro (e, al plurale, Sinistri): il guasto fortuito, accidentale o imprevisto che può verificarsi nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione e che determina la richiesta di Intervento.

Società: vedi definizione di "Compagnia".

SI RICHAMA L'ATTENZIONE DELL'ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI LEGGERE
ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

Che cosa è assicurato?

Informazioni generali sull'Assicurazione

Questa polizza ha ad oggetto l'organizzazione ed esecuzione di Interventi in emergenza di Impianti Elettrico, a Gas, Idraulico, al Climatizzatore, alla Caldaia, ai Serramenti e agli Elettrodomestici, a seconda della Copertura scelta dal Contraente, nonché le spese di soggiorno in albergo in caso di inagibilità della Abitazione e le spese per avvalersi di una guardia giurata qualora il Sinistro comprometta la sicurezza della Abitazione.

Il Contraente può scegliere, al momento della conclusione del Contratto, una o più Coperture tra quelle previste dall'Assicurazione, come indicate al successivo Articolo 1.2 (*"Coperture e opzioni di polizza"*).

Le possibili combinazioni delle Coperture costituiscono le differenti opzioni di polizza.

La Compagnia copre, fino a concorrenza dei massimali e/o somme assicurate e con i limiti indicati nell'opzione prescelta tra quelle indicate nelle previsioni e tabelle di cui al successivo Articolo 1.2 (*"Coperture e opzioni di polizza"*), i costi di Riparazione degli Interventi eseguiti dopo la data di decorrenza del Contratto e durante il periodo di efficacia dello stesso, fermo, comunque, il Periodo di Carenza previsto dal successivo Articolo 7 (*"Effetto e durata del Contratto"*).

Articolo 1 - Oggetto e descrizione delle Coperture

1.1 Disposizioni generali

L'Assicurazione ha ad oggetto l'organizzazione ed esecuzione di uno o più Interventi in emergenza in caso di Sinistro, in base alla scelta effettuata dal Contraente, come indicata nel Modulo di Proposta o, in caso di acquisto telefonico o tramite sito web, rispettivamente nel vocal order registrato o nel web order inoltrato.

Le Coperture tra cui il Contraente può scegliere sono indicate al successivo Articolo 1.2 (*"Coperture e opzioni di polizza"*).

In caso di Sinistro, Assistenza Casa, previa accettazione del Sinistro stesso da parte della Compagnia e sulla base delle istruzioni dalla medesima impartite, organizza l'Intervento e la Compagnia si fa carico dei costi delle Riparazioni in conformità a quanto previsto nel successivo Articolo 1.2 (*"Coperture e Opzioni di polizza"*), ferme restando, comunque, le esclusioni di cui al successivo Articolo 2 (*"Esclusioni"*).

Le Coperture possono essere attivate al verificarsi del Sinistro solo dopo che sia decorso il Periodo di Carenza - qualora previsto nel Contratto - e che sia stato effettuato il pagamento del Premio o della rata di Premio, qualora il Contraente abbia scelto il frazionamento periodico, nei limiti della durata del Contratto.

1.2 Coperture e opzioni di polizza

1.2.1 Coperture

Il Contraente può scegliere, al momento della conclusione del Contratto, una o più Coperture tra quelle previste dall'Assicurazione e di seguito indicate:

(a) ELETTRICISTA PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO

In caso di Sinistro all'Impianto Elettrico che comporti il malfunzionamento dell'Impianto stesso o la mancanza di corrente elettrica nell'Abitazione, la Centrale Operativa, accertato lo stato di necessità dell'Assicurato, provvederà ad inviare un Professionista Autorizzato per la Riparazione.

La Copertura comprende anche i Sinistri causati da fulmini.

Inoltre, qualora il Contraente acquisti un'opzione di polizza che preveda solamente questa copertura (a), sono compresi anche i Sinistri causati agli Elettrodomestici, c.d. "fuori garanzia" ovvero sia quando è già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore. La riparazione degli Elettrodomestici consiste esclusivamente nel ristabilire il funzionamento dei suddetti attraverso la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata. Il costo della riparazione degli Elettrodomestici include il diritto di chiamata, la manodopera e non include i pezzi di ricambio e i materiali di riparazione o di sostituzione che restano a carico del Contraente e dell'Assicurato.

(b) TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO A GAS

In caso di Sinistro all'Impianto a Gas che comporti fuga di gas da dopo il contatore (o da dopo il limitatore di pressione) sulle tubazioni d'alimentazione e scarico all'interno dei locali dell'Abitazione, la Centrale Operativa, accertato lo stato di necessità dell'Assicurato, provvederà ad inviare un Professionista autorizzato per la Riparazione.

La Copertura comprende le tubazioni di alimentazione e scarico all'interno dell'Abitazione e, in caso di Casa Singola, anche all'esterno dell'Abitazione (tubazioni di scarico).

La Copertura comprende anche i Sinistri al tubo flessibile del gas purché lo stesso non sia scaduto.

Inoltre, qualora il Contraente acquisti un'opzione di polizza che preveda solamente questa copertura (b), sono compresi anche i Sinistri che comportano il blocco della Caldaia e che impediscono l'utilizzo del gas (i pezzi di ricambio sono esclusi).

(c) IDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO IDRAULICO

In caso di Sinistro all'Impianto Idraulico, la Centrale Operativa, accertato lo stato di necessità dell'Assicurato, provvederà ad inviare un Professionista Autorizzato per la Riparazione.

La Copertura comprende:

- (i) perdita dal rubinetto (di chiusura) d'alimentazione generale dell'acqua;
- (ii) perdita dal raccordo o dalla tubazione d'alimentazione o di scarico dell'acqua;
- (iii) perdita dalle tubazioni di troppo pieno della vasca da bagno, del lavabo, del bidet o del lavandino della cucina;
- (iv) perdita dal gruppo di sicurezza dello scaldabagno o foratura dello stesso;
- (v) perdita dal raccordo flessibile della tubazione di scarico del WC;
- (vi) perdita dalla valvola e dalla guarnizione di chiusura della cassetta d'acqua del WC;
- (vii) perdita dal sifone in PVC o metallo;
- (viii) perdita dalla guarnizione o dalla valvola della lavastoviglie o lavatrice;
- (ix) perdita dal circuito d'acqua dell'Impianto di riscaldamento autonomo;
- (x) perdita dalla guarnizione, dal rubinetto o dalla valvola termostatica del radiatore del riscaldamento autonomo;
- (xi) intasamento del WC, del lavabo e/o dei lavandini;
- (xii) intasamento delle tubazioni dell'impianto di scarico;
- (xiii) intasamento delle tubazioni interne di raccolta e scarico delle acque pluviali non dovuto a mancata manutenzione;
- (xiv) rottura del meccanismo dello sciacquone e della cassetta di scarico incassata.

All'esterno dell'Abitazione (esclusivamente nell'ipotesi di Abitazione di tipo Casa Singola) la Copertura comprende altresì:

- (i) perdita dal raccordo o dalla tubazione di scarico dell'acqua;
- (ii) intasamento, inteso esclusivamente come blocco totale del fluire dell'acqua, delle tubazioni dell'impianto di scarico.

Qualora la perdita dalle tubazioni di scarico di pertinenza dell'Assicurato sia ubicata al di fuori dei confini dell'Abitazione, il Professionista Autorizzato potrà intervenire solo dopo che l'Assicurato abbia raccolto le autorizzazioni necessarie ad operare al di fuori della proprietà del Contraente/Assicurato.

(d) TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO AL CLIMATIZZATORE

In caso di Sinistro al Climatizzatore, la Centrale Operativa, accertato lo stato di necessità dell'Assicurato, provvederà ad inviare un Professionista Autorizzato per la Riparazione.

La Copertura comprende:

- (i) incidenti tecnici accidentali e fortuiti che causano l'interruzione del funzionamento del Climatizzatore fisso e/ o il suo funzionamento non in sicurezza;
- (ii) guasti del ciclo frigorifero (a titolo di esempio: compressore, circuiti, valvole e condensatore, evaporatore);
- (iii) guasto della scheda elettronica;
- (iv) guasto delle unità ventilanti;
- (v) perdita dal circuito gas con conseguente esaurimento del gas refrigerante (ricarica del gas refrigerante esclusa).

(e) TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALLA CALDAIA

In caso di Sinistro alla Caldaia, a muro o a pavimento, che causa l'interruzione del suo funzionamento e/o il suo funzionamento non in sicurezza, la Centrale Operativa, accertato lo stato di necessità dell'Assicurato, provvederà ad inviare un Professionista Autorizzato per la Riparazione.

La Copertura comprende:

- (i) guasto della pompa di circolazione, del bruciatore, del pilota, dell'estrattore, degli scambiatori (di calore e acqua calda), del vaso di espansione interno ed esterno, dell'unità di gas, dei circuiti stampati (scheda);
- (ii) malfunzionamento dei regolatori, dei dispositivi di sicurezza dell'apparecchio, del dispositivo di sicurezza del sistema di Ventilazione Meccanica Controllata (localizzato nell'Abitazione);
- (iii) i guasti alla Caldaia determinati dal malfunzionamento del termostato o del programmatore e delle impostazioni e/o regolazioni degli elementi necessari che ne garantiscono il buon funzionamento.

(f) FABBRO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI

accidentale dei Serramenti e/o delle serrature, interni ed esterni della Abitazione, la Centrale Operativa, accertato lo stato di necessità dell'Assicurato, provvederà ad inviare un Professionista Autorizzato per la Riparazione.

La Copertura comprende:

- (i) smarrimento o rottura delle chiavi e conseguente malfunzionamento e/o guasto della serratura che renda impossibile l'ingresso nell'Abitazione o ne comprometta la sicurezza. Nel caso in cui la Riparazione non sia tecnicamente possibile, il Professionista Autorizzato si occuperà di sostituire la serratura con una avente le stesse caratteristiche dell'esistente e di pari valore.

Solo per Abitazione di tipo Casa Singola:

(ii) guasto alla serratura meccanica del cancello esterno;

(iii) guasto alla basculante meccanica del garage.

Guardia Giurata

Qualora il Sinistro comprometta gravemente la sicurezza dell'Abitazione che non può essere ripristinata nel breve periodo per mancanza o irreperibilità del materiale e dei pezzi di ricambio, sarà reclutata una guardia giurata che presidi l'Abitazione **durante 1 (una) notte per un valore massimo di 500,00 Euro (IVA compresa) per singolo Sinistro.**

Ad esempio: impossibilità di chiudere a chiave la porta d'ingresso o di chiudere una delle finestre dell'Abitazione o mancanza del pannello per porta blindata.

(g) VETRAIO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI

In caso di Sinistro o in caso di effrazione che comporti danneggiamento, malfunzionamento, rottura accidentale dei vetri dei Serramenti interni ed esterni dell'Abitazione, la Centrale Operativa, accertato lo stato di necessità dell'Assicurato, provvederà ad inviare un Professionista autorizzato per la Riparazione.

La Copertura comprende la rottura di specchi solo se parti integranti dei Serramenti.

Guardia Giurata

Qualora il Sinistro comprometta gravemente la sicurezza dell'Abitazione, che non può essere ripristinata nel breve per mancanza o irreperibilità del materiale e dei pezzi di ricambio, sarà reclutata una guardia giurata che presidi l'Abitazione **durante 1 (una) notte per un valore massimo di 500,00Euro (IVA compresa) per singolo Sinistro.**

Ad esempio: mancanza di un vetro dei Serramenti principali dell'Abitazione.

(h) PROFESSIONISTA AUTORIZZATO PER INTERVENTO AGLI ELETTRODOMESTICI

In caso di Sinistro che comporti la rottura o il malfunzionamento di Elettrodomestici ad uso domestico, la Centrale Operativa, accertato lo stato di necessità dell'Assicurato, provvederà ad inviare un Professionista Autorizzato per la Riparazione.

1.2.2 Opzioni di polizza

Le possibili combinazioni delle Coperture, di cui sopra, costituiscono le differenti opzioni di polizza:

COPERTURE	OPZIONI DI POLIZZA	NUMERO INTERVENTI	PREMIO ANNUO IN EURO
A. ELETTRICISTA PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO	Intervento Luce	1	71,88
B. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO A GAS	Intervento Gas	1	71,88
C. IDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO IDRAULICO	Intervento Acqua	1	71,88
C. IDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO IDRAULICO	Intervento Clima	1	71,88
D. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO AL CLIMATIZZATORE	Intervento Caldaia	1	71,88
E. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALLA CALDAIA	Intervento Serramenti	1	71,88
F. FABBRO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI	Intervento Vetri	1	71,88
G. VETRAIO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI	Intervento Elettrodomestici	1	71,88
H. PROFESSIONISTA AUTORIZZATO PER INTERVENTO AGLI ELETTRODOMESTICI	Intervento Impianti	1	119,88
A. ELETTRICISTA PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO B. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO A GAS C. IDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO IDRAULICO	Intervento Comfort	1	119,88
D. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO AL CLIMATIZZATORE E. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALLA CALDAIA H. PROFESSIONISTA AUTORIZZATO PER INTERVENTO AGLI ELETTRODOMESTICI	Intervento Sicurezza	1	119,88
A. ELETTRICISTA PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO F. FABBRO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI G. VETRAIO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI	Intervento Casa	1	203,88
A. ELETTRICISTA PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO B. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO A GAS C. IDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO IDRAULICO D. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO AL CLIMATIZZATORE E. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALLA CALDAIA F. FABBRO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI G. VETRAIO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI H. PROFESSIONISTA AUTORIZZATO PER INTERVENTO AGLI ELETTRODOMESTICI	Intervento Casa + 1	2	239,88
Come specificato nell'Art. 14	Ricarica Intervento	1	49,00

A. ELETTRICISTA PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO	Luce Senza Limiti	illimitati	95,88
B. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO A GAS	Gas Senza Limiti	illimitati	95,88
C. IDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO IDRAULICO	Acqua Senza Limiti	illimitati	95,88
D. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO AL CLIMATIZZATORE	Clima Senza Limiti	illimitati	95,88
E. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALLA CALDAIA	Caldaia Senza Limiti	illimitati	95,88
F. FABBRO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI	Serramenti Senza Limiti	illimitati	95,88
G. VETRAIO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI	Vetri Senza Limiti	illimitati	95,88
H. PROFESSIONISTA AUTORIZZATO PER INTERVENTO AGLI ELETTRODOMESTICI	Elettrodomestici Senza Limiti	illimitati	95,88
A. ELETTRICISTA PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO B. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO A GAS C. IDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO IDRAULICO	Impianti Senza Limiti	illimitati	203,88
D. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO AL CLIMATIZZATORE E. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALLA CALDAIA H. PROFESSIONISTA AUTORIZZATO PER INTERVENTO AGLI ELETTRODOMESTICI	Comfort Senza Limiti	illimitati	203,88
A. ELETTRICISTA PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO F. FABBRO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI G. VETRAIO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI	Sicurezza Senza Limiti	illimitati	203,88

1.3 Spese soggiorno in albergo

Valido per tutte le Coperture precedenti dalla a) alla h)

Qualora, a seguito di Sinistro, nonostante l'Intervento del Professionista Autorizzato, si verifichi:

- (i) totale mancanza di disponibilità del servizio cucina o zona cottura;
- (ii) totale non funzionamento del sistema di riscaldamento;
- (iii) totale non funzionamento dell'Impianto Elettrico;
- (iv) assenza totale di acqua corrente; o
- (v) altre situazioni che comportino l'inagibilità e/o inabitabilità oggettiva dell'Abitazione,

la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il soggiorno in albergo **fino a un massimo di 2 (due) notti (prima colazione compresa) per un valore massimo di 500,00 Euro (IVA compresa) per singolo Sinistro. L'albergo sarà scelto esclusivamente da Assistenza Casa.**

1.4 Ricarica Intervento

(con pagamento di un premio aggiuntivo)

Ricarica Intervento è un'opzione di polizza che consente di ricaricare di 1 (un) Intervento qualsiasi altra opzione di polizza scelta dal Contraente fra le seguenti: Intervento Luce, Intervento Gas, Intervento Acqua, Intervento Clima, Intervento Caldaia, Intervento Serramenti, Intervento Vetri, Intervento Elettrodomestici, Intervento Impianti, Intervento Comfort, Intervento Sicurezza, Intervento Casa, Intervento Casa +1.

Ricarica Intervento può essere acquistata successivamente all'acquisto delle altre opzioni di polizza sopra citate che prevedono uno o due interventi, a seguito dell'esecuzione dell'Intervento come da opzione di polizza acquistata in precedenza.

Si può acquistare una sola Ricarica Intervento alla volta.

Ricarica Intervento decorre dalla data indicata nella Lettera di Benvenuto e, a fronte del pagamento del Premio, rimane attiva fino alla data di scadenza annuale dell'opzione di polizza principale (polizza ad uno o due interventi che il Contraente ha scelto di ricaricare).

Ricarica Intervento non si rinnova tacitamente, contrariamente all'opzione di polizza a cui la ricarica è agganciata (che ha durata annuale con tacito rinnovo).

Per Ricarica Intervento è previsto un Periodo di Carenza di 15 (quindici) giorni.

Il pagamento del Premio di Ricarica Intervento potrà avvenire: tramite bollettino postale, carta di credito oppure tramite addebito diretto su conto corrente (SDD) bancario o postale, previa compilazione del mandato SEPA - Core

Direct Debit, in unica soluzione. Non è possibile scegliere la frequenza di pagamento.

Per tutto ciò che non è espressamente menzionato nel presente articolo, restano valide ed efficaci tutte le altre clausole del Contratto.

Che cosa NON è assicurato?

Articolo 2 - Esclusioni

2.1 Esclusioni generali

L'Assicurazione non è operante per:

- (a) i danni provocati intenzionalmente o da azione dolosa;**
- (b) qualsiasi guasto sopraggiunto in seguito ad un Rischio conosciuto precedentemente alla conclusione del Contratto;**
- (c) qualsiasi guasto verificatosi precedentemente alla conclusione del Contratto o durante il Periodo di Carenza, qualora previsto;**
- (d) i Sinistri causati: da guerre civili o con altre nazioni; dagli effetti diretti o indiretti dei rischi atomici; dai danni subiti in seguito a scioperi, rivolte, tumulti popolari, azioni di rappresaglia, azioni di sabotaggio o terroristiche; dai danni subiti dall'Abitazione in seguito ad un incidente causato da uno stato di emergenza con intervento della Protezione Civile; da incendio o esplosione originati da terzi con conseguenze sull'Abitazione;**
- (e) le conseguenze di eventi climatici o naturali come le tempeste, gli uragani, le inondazioni, i terremoti, le frane, gli smottamenti e le trombe d'aria;**
- (f) qualsiasi Intervento che potrebbe mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei Professionisti Autorizzati;**
- (g) qualsiasi guasto o malfunzionamento degli Impianti e/o degli Elettrodomestici, causato o aggravato da incuria o errato utilizzo, da una cattiva o mancata manutenzione, o alterazione o da una modifica degli stessi rispetto a quanto precedentemente installato e certificato. Inoltre, la Compagnia e/o Assistenza Casa non sono tenute ad intervenire in presenza di un Impianto non a norma secondo le vigenti disposizioni o di un Impianto obsoleto che necessita, per un corretto funzionamento, di una sostituzione integrale; inoltre, né la Compagnia né Assistenza Casa interverranno qualora rilevassero una modifica delle condizioni di integrità del bene (beni smontati e/o non ri-assemblati correttamente, cavi uniti da nastro isolante, magnetotermici e/o differenziali manomessi, etc.);**

- (h) qualsiasi malfunzionamento causato dal fornitore o dal distributore d'acqua, elettricità o gas;
- (i) qualsiasi danno sia esso materiale o immateriale (a mero titolo di esempio: la perdita di dati o l'impossibilità di adempiere degli obblighi) causato da un Sinistro;
- (j) le spese incorse nella Riparazione nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza della necessità di effettuare riparazioni definitive al fine di evitare il ripetersi del guasto;
- (k) i costi di Riparazione nel caso in cui il Professionista Autorizzato sia nell'incapacità di riparare gli Impianti a causa dell'usura dovuta al tempo, dalla mancata manutenzione, dalla mancanza di sicurezza o di una progressiva degradazione dell'Impianto Elettrico stesso;
- (l) il ripristino di rivestimenti del muro/pavimento, decorazioni, manto erboso, piante e quant'altro non necessario per il funzionamento dell'Impianto, anche se resisi necessari a seguito dell'Intervento;
- (m) qualsiasi Impianto o sezione di Impianto non permanente;
- (n) il rilascio del libretto di Impianto;
- (o) la messa a norma degli Impianti, la manutenzione ordinaria (sostituzione parti consumabili) e obbligatoria o la sostituzione completa del Climatizzatore, degli Elettrodomestici, dei Serramenti e/o della Caldaia;
- (p) la fornitura e l'installazione di pezzi di ricambio non reperibili sul mercato o fuori produzione;
- (q) i beni di proprietà di terzi;
- (r) la sostituzione di materiali che presentano danni esclusivamente estetici ma perfettamente funzionanti (es. prese domotiche);
- (s) i guasti derivanti da problemi di errata installazione.

2.2 Esclusioni particolari

L'Assicurazione non opera altresì per:

COPERTURA	ESCLUSIONI PARTICOLARI
A. ELETTRICISTA PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO	<ul style="list-style-type: none"> - i cablaggi elettrici di pozzi, piscine, vasche, fontane, bacini o acquari presenti all'interno o all'esterno dell'Abitazione; - gli impianti di domotica ed i relativi componenti; - gli apparecchi che utilizzano elettricità (es. ronzatori, cicalini, lampade); - l'apri cancello ovvero il comando di apertura del cancello esterno; - impianti elettrici o sezioni di impianti con un voltaggio inferiore a 220v; - gli Elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o venditore, le cui riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere; - gli elettrodomestici ad uso professionale.
B. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO A GAS	<ul style="list-style-type: none"> - le bombole di gas e le loro valvole di raccordo; - gli apparecchi che utilizzano gas (ad es: caldaia, scaldabagno)
C. IDRAULICO PER INTERVENTO ALL'IMPIANTO IDRAULICO	<ul style="list-style-type: none"> - installazioni collettive e condominiali; - fosse biologiche o asettiche di raccolta delle acque reflue; - gronde e canali esterni (non incassati) di raccolta delle acque pluviali; - elementi di rubinetteria e sanitari, incluse guarnizioni; - scaldabagno, scaldacqua, radiatori, riscaldamento a pannelli radianti (sotto il pavimento); - elettrodomestici che utilizzano acqua, pompe, cisterne d'acqua riduttori e/o regolatori di pressione, depuratori e addolcitori d'acqua, trituratorini sanitari, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti; - fontane ornamentali e relativi impianti; - tubazione d'alimentazione all'esterno dell'Abitazione (es. terrazzo); - riprese edili di qualsiasi tipo quali, ad esempio, rifacimento dei rivestimenti e/o dei pavimenti o decorazioni danneggiate in seguito all'Intervento di un Professionista Autorizzato; - perdita o danno sopraggiunto in seguito ad un'interruzione nelle condutture principali; - l'operazione di sgorge della tubazione delle acque di scarico non dà diritto alla garanzia di un anno sul lavoro effettuato.

D. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO AL CLIMATIZZATORE	<ul style="list-style-type: none"> - il Climatizzatore la cui usura dovuta al tempo, all'omessa manutenzione, alla mancata messa in sicurezza o alla progressiva degradazione dello stesso e del relativo Impianto, precludano al Professionista autorizzato la possibilità effettuare la Riparazione; - qualsiasi sistema di climatizzazione canalizzato o mobile; - qualsiasi Impianto di condizionamento che utilizzi macchine refrigeranti tipo Chiller o U.T.A. (unità trattamento aria); - qualsiasi sistema di climatizzazione alimentato con gas refrigerante R22 o altro gas non più a norma di legge; - la ricarica del gas refrigerante del Climatizzatore a meno che per effettuare la Riparazione sia stato necessario svuotare dal gas il Climatizzatore. In questo caso il Climatizzatore verrà ricaricato, purché il gas sia a norma di legge e in commercio; - riparazioni su Climatizzatori o parti di Climatizzatori coperti da garanzia legale, ivi inclusa anche l'eventuale estensione della medesima; - il rilascio del libretto d'Impianto.
E. TERMOIDRAULICO PER INTERVENTO ALLA CALDAIA	<ul style="list-style-type: none"> - i danni e/o ruggine causati da un erronéo utilizzo degli strumenti di manutenzione o da altre sostanze; - il controllo delle canne fumarie, del telaio, della testata; - il ripristino del funzionamento della Caldaia in caso di mancanza di gas o di luce; - i danni all'impianto esterno alla Caldaia e/o danni ai dispositivi elettrici che alimentano la Caldaia; - Caldaie ancora in garanzia del rivenditore o di età superiore a 15 anni dalla data di produzione o di uso domestico con una potenza superiore a 35 kW; - scaldabagni elettrici, scaldacqua di nuova generazione, tipo Carbon Boiler e scaldacqua a pompa di calore; - Caldaia e stufe a pellet; - Caldaie non a uso domestico; - incidenti causati da problemi al circuito di riscaldamento (fuori dalla Caldaia) o al camino e ai malfunzionamenti dovuti alla mancanza di manutenzione dell'Impianto di riscaldamento (inclusi, ma non limitati a, casi di calcare, fango e/o fughe sul circuito di riscaldamento); - il rilascio del libretto d'Impianto, salvo che l'Assicurato si faccia carico dei costi per il rilascio dello stesso; - la riparazione o sostituzione del termostato o programmatore.
F. FABBRO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> - i meccanismi elettronici o automatizzati dei Serramenti di qualsiasi tipo; - Serramenti di valore artistico, storico o ornamentale; - tapparelle/persiane di qualsiasi tipo; - per la porta d'ingresso principale, in caso di sostituzione della serratura per impossibilità di Riparazione, è esclusa qualsiasi tipo di serratura diversa da quella originariamente installata o di valore superiore.
G. VETRAIO PER INTERVENTO AI SERRAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> - vetri di valore artistico, storico o ornamentale.
H. PROFESSIONISTA AUTORIZZATO PER INTERVENTI AGLI ELETTRODOMESTICI	<ul style="list-style-type: none"> - danni agli Elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, le cui Riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere; - ulteriori dispositivi, elementi ed apparecchi che utilizzano energia elettrica; - freezer a pozzetto; - frigoriferi con gas refrigerante non a norma (es. R22).

Non è riconosciuto alcun rimborso dei danni subiti in conseguenza del Sinistro.

La Compagnia non risponde di danni da interruzione dell'attività, ovvero di danni ai beni utilizzati o, comunque, sofferti nell'ambito dell'attività di natura professionale e/o commerciale a seguito di incidenti che avrebbero necessitato l'intervento del servizio d'assistenza.

Il servizio di assistenza non può sostituirsi agli organismi locali o nazionali di soccorso d'urgenza e, pertanto, salvo stipulazione contrattuale contraria, la Compagnia non risponde di eventuali spese sopravvenute in seguito al loro intervento.

L'Assicurato può decadere dai diritti di cui al Contratto se non prende immediato contatto con Assistenza Casa, che opera nell'interesse e secondo le istruzioni della Compagnia, al verificarsi del Sinistro, per gli effetti di cui all'art. 1913 e 1915 del Codice Civile. Pari decadenza è prevista qualora l'Assicurato non si renda disponibile per fare eseguire l'Intervento. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'Abitazione interessate dall'Intervento.

Inoltre, la Compagnia non risponde di ritardi o impedimenti nell'adempimento del Contratto in caso di sciopero, disordini, movimenti popolari, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, di qualsiasi atto di sabotaggio o

terrorismo, guerra civile o con altre nazioni, emissione di calore, radiazioni provocate dalla fissione dell'atomo, radioattività, altri incidenti e/o calamità naturali.

Ci sono limiti di copertura?

Articolo 3 - Limiti di copertura

La Compagnia si fa carico dei costi di Riparazione fino ad un massimo di 3.000,00 € (IVA inclusa) per Intervento.

Esempio:

Costo totale di Riparazione 3.000,00 € (IVA inclusa)
Costi a carico della Compagnia 3.000,00 € (IVA inclusa)
Costi a carico dell'Assicurato 0 €

Costo totale di Riparazione 3.800,00€. (IVA inclusa)
Costi a carico della Compagnia 3.000,00 € (IVA inclusa)
Costi a carico dell'Assicurato 800,00 € (IVA inclusa)

Le prestazioni assicurative sono fornite dalla Compagnia.

Sono garantiti solamente gli Interventi organizzati dalla Compagnia per il tramite di Assistenza Casa, che agisce previa accettazione del Sinistro da parte della Compagnia stessa e secondo le istruzioni dalla medesima impartite, o quelli per cui la stessa Assistenza Casa abbia fornito la propria preventiva autorizzazione.

Senza preventivo consenso della Compagnia o di Assistenza Casa, la Compagnia non garantisce interventi di riparazione da parte di professionisti incaricati direttamente dall'Assicurato e/o dal Contraente così come gli interventi eseguiti personalmente dall'Assicurato e/o dal Contraente.

Il consenso preventivo da parte della Compagnia è contrassegnato da un numero di pratica, da comunicarsi al Contraente/Assicurato per via telefonica al momento dell'apertura dell'Intervento.

Le Riparazioni effettuate sono garantite per un anno dalla data di completamento.

I pezzi di ricambio sono coperti dalla garanzia legale di due anni del produttore.

Le Coperture possono essere attivate al verificarsi del Sinistro solo dopo che sia stato effettuato il pagamento del Premio o della rata di Premio, qualora il Contraente abbia scelto il frazionamento periodico, nei limiti della durata del Contratto.

I costi per le Riparazioni includono:

- (a) le spese di uscita e di manodopera del Professionista Autorizzato; e
- (b) il costo dei materiali per la Riparazione e dei pezzi di ricambio.

I pezzi di ricambio saranno scelti allo scopo di ristabilire il corretto funzionamento degli Impianti, del Climatizzatore, degli Elettrodomestici, dei Serramenti e/o della Caldaia, a seconda dei casi, e non saranno necessariamente identici a quelli originariamente installati.

Le Riparazioni verranno effettuate con urgenza compatibilmente alla reperibilità di eventuali pezzi da sostituire negli Impianti, nel Climatizzatore, negli Elettrodomestici, nei Serramenti e/o nella Caldaia, a seconda dei casi.

Le tempistiche potranno variare a seconda della tipologia, dell'anno di produzione e/o della marca del componente necessario per la Riparazione.

La Riparazione verrà effettuata a condizione che gli Impianti, il Climatizzatore, gli Elettrodomestici, i Serramenti e/o la Caldaia, a seconda dei casi, siano accessibili e ubicati in modo tale che non ci siano impedimenti né ostacoli che possano disturbare e/o impedire l'Intervento.

Qualora nel corso della durata del Contratto, l'Assicurato acquisti un nuovo Climatizzatore, Caldaia e/o Elettrodomestico, a seconda dei casi, l'Assicurazione sarà valida sul nuovo Climatizzatore, sulla nuova Caldaia e/o sul nuovo Elettrodomestico per la durata rimanente del Contratto, ad esclusione dei Climatizzatori, delle Caldaie, degli Elettrodomestici e/o parti di essi, a seconda dei casi, coperti da garanzia legale, ivi inclusa anche l'eventuale estensione della medesima.

Dove vale la copertura?

Articolo 4 - Estensione Territoriale

Le Coperture sono operative in Italia.

Cosa fare in caso di Sinistro e come viene gestito il Sinistro?

Articolo 5 - Sinistri

5.1 Denuncia di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve contattare tempestivamente Assistenza Casa, che opera nell'interesse e secondo le istruzioni della Compagnia, entro 3 (tre) giorni dall'accadimento o da quando ne è venuto a conoscenza, chiamando il numero di telefono indicato nella documentazione fornitagli dopo la conclusione del Contratto.

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952, comma 2 del Codice Civile. Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952, comma 1 del Codice Civile.

5.2 Gestione del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa al numero indicato nella Lettera di Benvenuto entro il termine di cui al precedente Articolo 5.1 ("Denuncia di Sinistro").

L'Assicurato deve sempre comunicare con precisione alla Centrale Operativa:

- (a) il tipo di guasto che si è verificato ovvero il tipo di assistenza di cui necessita;
- (b) nome e cognome;
- (c) il numero di Contratto;
- (d) l'indirizzo dell'Abitazione;
- (e) il recapito telefonico dove Assistenza Casa, che opera per conto e secondo le istruzioni della Compagnia, provvederà a contattarlo nel corso dell'assistenza; e
- (f) gli orari in cui è disponibile per l'esecuzione degli Interventi.

In caso di richiesta d'Intervento sulla Caldaia, sarà necessario fornire al Professionista Autorizzato la documentazione non scaduta comprovante l'ultima manutenzione della Caldaia effettuata secondo i termini previsti dal DPR n. 74 del 16.04.2013 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. In caso di mancanza della documentazione sopra indicata o di documentazione scaduta, **la Riparazione non potrà essere eseguita fino a quando la manutenzione obbligatoria non sarà stata effettuata e/o potrebbe essere limitata alla messa in sicurezza dell'Impianto.**

L'Assicurato deve fornire il libretto di Impianto, il libretto d'uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità della Caldaia installata presso l'Abitazione. Tali documenti devono essere aggiornati ed in regola con la normativa vigente. La Caldaia e gli Impianti ad essa connessi, e in particolare quello per la ventilazione dei locali, per l'evacuazione dei gas bruciati e per la protezione dei circuiti, devono essere stati realizzati in conformità alle norme in vigore durante la loro realizzazione. L'Assicurato si impegna a mantenere l'Impianto in stretta conformità alle norme vigenti.

Il responsabile della Caldaia è tenuto ad eseguire tutte le modifiche richieste per legge sull'apparecchio oggetto del Contratto e sull'Impianto di riscaldamento e idraulico. Qualunque modifica effettuata sugli apparecchi e Impianti oggetti del Contratto, eccetto le modifiche di cui sopra, senza aver preventivamente informato Assistenza Casa, farà decadere la Copertura.

Quando e come devo pagare?

Articolo 6 - Pagamento del Premio e rimborso

6.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa

Il Premio, come meglio indicato nella tabella di cui al presente Articolo, si riferisce ad un periodo di Assicurazione di un anno.

La Compagnia delega Assistenza Casa all'incasso del Premio.

Le modalità di pagamento del Premio ammesse, in funzione del canale di vendita utilizzato, sono:

- (a) bollettino postale,
- (b) carta di credito,
- (c) addebito diretto su conto corrente (SDD) bancario o postale, previa compilazione del mandato SEPA - Core Direct Debit

con la frequenza che segue:

MODALITA' DI PAGAMENTO	FREQUENZA
Bollettino Postale	Unica soluzione
Carta di credito	Rate mensili, bimestrali, semestrali oppure unica soluzione
Addebito diretto su conto corrente	Rate mensili, bimestrali, semestrali oppure unica soluzione

Non è previsto alcun onere aggiuntivo in caso di rateizzazione del Premio.

La modalità e la frequenza di pagamento del Premio scelte dal Contraente sono indicate nel Modulo di Proposta, ove previsto o, in caso di acquisto telefonico o tramite sito web, rispettivamente, nel vocal order registrato o nel web order inoltrato.

Tutti i Premi (o rate di Premio) devono essere pagati entro 10 (dieci) giorni dalla loro data di scadenza.

In caso di mancato pagamento del Premio (in unica soluzione) o della prima rata di Premio, l'Assicurazione resta sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è dovuto.

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata non pagata sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è dovuto, fatte, comunque, salve le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

6.2 Rimborso del Premio

Il rimborso eventuale del Premio o di rate di Premio, verrà effettuato al Contraente tramite bonifico bancario, ad eccezione dei pagamenti con carta di credito per i quali i rimborsi verranno effettuati tramite la stessa modalità. In caso di esercizio del diritto di ripensamento il premio verrà rimborsato integralmente e comprensivo di imposte. In caso di decesso, cambio di residenza o di domicilio verrà rimborsato solo il pro-rata al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Articolo 7 - Effetto e durata del Contratto

L'Assicurazione decorre dalla data in cui la Compagnia viene a conoscenza dell'accettazione da parte del Contraente, con riserva dell'effettivo incasso del Premio o della prima rata di Premio. La data di decorrenza verrà, altresì, indicata nella Lettera di Benvenuto.

L'Assicurazione ha durata di un anno dalla data di decorrenza, salvo offerte speciali.

Il Contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti comunicata in forma scritta (posta ordinaria, email, fax, PEC e/o raccomandata) all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza annuale.

E' previsto un Periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del Contratto. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo la Compagnia non esegue alcun Intervento.

Recesso e risoluzione

Articolo 8 - Casi di interruzione del Contratto

8.1 Diritto di recesso

Nei casi elencati qui di seguito, è possibile esercitare il recesso in forma scritta mediante email, fax, PEC, raccomandata e posta ordinaria. Il recesso esercitato dal Contraente dovrà essere indirizzato ad Assistenza Casa S.p.A., Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - MI - PEC clientiassicasa@legalmail.it; email: servizioclienti@assistenzacasa.com; fax +3902.94340175. Nel caso in cui il recesso venga esercitato dalla Compagnia (che, all'occorrenza, delega sin d'ora Assistenza Casa), deve essere comunicato mediante forma scritta.

Il Contratto potrà essere oggetto di recesso nei seguenti casi:

(a) **da entrambe le parti:** in caso di cambiamento del domicilio dell'Assicurato che possa influire sui Rischi. Il recesso dovrà essere esercitato nei 3 (tre) mesi successivi alla data del cambiamento dell'Abitazione ed essere accompagnato dai documenti comprovanti che l'Abitazione non presenta gli stessi Rischi;

(b) **dall'erede del Contraente/Assicurato o dalla Compagnia:** in qualsiasi momento, in caso di decesso. L'esercizio del recesso deve essere accompagnato dall'autocertificazione resa da un erede;

- (c) **dalla Compagnia:** in qualsiasi momento, in caso di aggravamento del Rischio; in caso di reticenza e/o dichiarazioni inesatte relative ai Rischi al momento della sottoscrizione e/o durante l'esecuzione del Contratto;
- (d) **dal Contraente:** in caso di modifica unilaterale del Contratto per giustificato motivo da parte della Compagnia, il Contraente dispone di un periodo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di modifica del Contratto per recedere dallo stesso, come previsto dal successivo Articolo 17 ("Modifiche unilaterali del Contratto per giustificato motivo");
- (e) **dal Contraente:** in caso di cambiamento di Compagnia assicurativa (AmTrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia), il Contraente dispone di un periodo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di modifica del Contratto per recedere dal Contratto;
- (f) **da entrambe le parti:** in qualsiasi momento, in caso di revoca di autorizzazioni da parte dell'IVASS ovvero di qualsiasi altra autorità regolamentare assicurativa; in caso di sequestro e/o confisca dell'Abitazione da parte di qualsiasi autorità.

8.2 Diritto di ripensamento

Il Contraente può recedere dal Contratto per **ripensamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del Contratto stesso o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni** di cui all'art. 67 - undecies del D.Lgs. 206/2005 "Codice del Consumo", se tale data è successiva a quella di conclusione del Contratto. Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento tramite comunicazione in forma scritta alla Compagnia, la quale elegge domicilio presso Assistenza Casa ai seguenti recapiti:

(i) **Posta: Assistenza Casa S.p.A., Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - MI;**

(ii) **PEC: clientiassicasa@legalmail.it**

(iii) **Email: servizioclienti@assistenzacasa.com**

(iv) **Fax: +390294340175**

secondo il modello che segue: "io sottoscritto(a) [Nome e Cognome] recedo dal Contratto n° [...] avente decorrenza dal [...]".

In tal caso, il Premio eventualmente pagato deve essere restituito al Contraente.

Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento (recesso) senza penalità e senza spese. Qualora eserciti il diritto di ripensamento, il Contraente ha diritto alla restituzione dell'eventuale Premio versato, con le modalità di cui all'Articolo 6.2 ("*Rimborso del Premio*"). Nel caso in cui il Contraente non eserciti il diritto di ripensamento, sarà definitivamente vincolato al Contratto e al pagamento del Premio per la sua intera durata.

8.3 Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui il Contraente non versi il Premio ovvero una rata di Premio o, comunque, il corrispettivo stabilito dal Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il pagamento è dovuto, **la Compagnia** (che, all'occorrenza, delega sin d'ora Assistenza Casa) potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

La risoluzione avrà effetto dal momento della ricezione da parte del Contraente della dichiarazione di Assistenza Casa con la quale si avvale della presente clausola risolutiva espressa. Nessuna prestazione indennitaria e/o altra prestazione contrattuale sarà dovuta al Contraente e/o all'Assicurato in seguito alla risoluzione del Contratto.

Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie

Articolo 9 - Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro

Non sono previste clausole di arbitrato.

Altre disposizioni contrattuali

Articolo 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Per gli effetti di cui all'art. 1898 del Codice Civile, il Contraente è tenuto a contattare Assistenza Casa per comunicare eventuali variazioni relative all'uso dell'Abitazione e/o il cambiamento dell'indirizzo relativo all'Abitazione, che costituisce aggravamento del Rischio.

Prima della conclusione del Contratto, il Contraente deve consentire ad Assistenza Casa, che opera per conto e secondo le istruzioni della Compagnia, una corretta valutazione dei Rischi sottoposti all'accettazione della Compagnia. **Per tutta la durata del Contratto il Contraente è tenuto a comunicare ad Assistenza Casa, che opera per conto e secondo le istruzioni della Compagnia, tramite lettera raccomandata nei 15 (quindici) giorni successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, i cambiamenti riguardanti le indicazioni fornite al momento della conclusione del Contratto o successivamente e che hanno come conseguenza l'aggravamento dei Rischi o che rendono inesatte e/o incomplete le dichiarazioni sullo stato di Rischio.**

La violazione di tali obblighi comporta l'applicazione:

(a) dell'art. 1892 del Codice Civile ed è causa di annullamento del Contratto qualora si tratti di dichiarazioni

inesatte e reticenze rese dal Contraente con dolo o colpa grave;

(b) dell'art. 1893 del Codice Civile e del relativo diritto di recesso della Compagnia dal Contratto qualora si tratti di dichiarazioni inesatte e reticenze rese dal Contraente senza dolo o colpa grave;

(c) dell'art. 1898 del Codice Civile e del relativo diritto di recesso della Compagnia dal Contratto qualora subentri un aggravamento del Rischio non comunicato alla Compagnia stessa.

La Compagnia, all'occorrenza, delega sin d'ora Assistenza Casa ad esercitare i diritti previsti dai summenzionati articoli del Codice Civile.

Articolo 11 - Surrogazione e rivalsa da Sinistro

La Compagnia, per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile, si surroga nei diritti dell'Assicurato nei confronti di terzi responsabili dei Sinistri che hanno provocato l'Intervento fino a concorrenza dei costi sostenuti per provvedere ad eseguire le prestazioni di assistenza ai sensi del Contratto. La Compagnia potrà esercitare detti diritti anche nei confronti del condominio o di eventuali consorzi o di altri soggetti addetti a manutenzione o riparazioni nonché nei confronti dei soggetti tenuti a prestare garanzie, manleve o coperture assicurative.

Articolo 12 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Compagnia, per gli effetti di cui all'art. 1910 del Codice Civile, l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni contratte separatamente dall'Assicurato per il medesimo Rischio con compagnie diverse da AmTrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Articolo 13 - Assicurazione per conto altrui

Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dal Contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

Articolo 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

Articolo 15 - Revisione tariffaria

In caso di aumento del costo della vita ai sensi dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati come rilevato dall'ISTAT ovvero di aumento delle tariffe applicabili ai Rischi coperti dal Contratto e pubblicate dalla Camera di Commercio di Milano, **la Compagnia avrà facoltà di variare l'importo del Premio a cominciare dalla prima scadenza annuale seguente la variazione, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto a tale data. Il Contraente disporrà di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della notifica di tali modifiche per recedere dal Contratto con comunicazione in forma scritta, da inviare a Assistenza Casa ai recapiti indicati al precedente Articolo 8.1 ("Diritto di Recesso").** Assistenza Casa, che opera per conto e secondo le istruzioni della Compagnia, potrà incassare il Premio frazionato, calcolato pro rata sulla base del tempo trascorso tra la scadenza sopracitata e la data effettiva di recesso. In assenza di esercizio del recesso, il nuovo Premio sarà considerato come accettato.

Articolo 16 - Foro competente

Tutte le controversie relative al Contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. **Foro competente è quello di residenza dell'Assicurato.** Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno rispettare la legge italiana e dovranno eseguirsi utilizzando la lingua italiana.

Articolo 17 - Modifiche unilaterali del Contratto per giustificato motivo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 206/2005 "Codice del Consumo", la Compagnia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del Contratto qualora sussista un giustificato motivo. In tal caso la Compagnia, attraverso Assistenza Casa, all'occorrenza, sin d'ora delegata, **darà comunicazione preventiva delle diverse condizioni di Contratto al Contraente il quale dispone di un periodo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso per recedere dal Contratto stesso.**

In assenza di esercizio del recesso, le nuove condizioni di Contratto si considereranno come accettate dal Contraente.

Articolo 18 - Informativa in merito ai diritti del Contraente

Si informa il Contraente che:

(a) ha diritto di scegliere, di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale, contrattuale, il Modulo di Proposta, ove previsto, e le comunicazioni in corso di Contratto previste dalla normativa vigente in formato cartaceo o in formato elettronico;

(b) ha diritto di modificare la modalità di comunicazione sopra prescelta, senza nessun onere aggiuntivo;

(c) la Compagnia richiederà al Contraente stesso la sottoscrizione e la ritrasmissione del Modulo di Proposta, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico.

Articolo 19 - Rinvio alle norme di legge

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si applicano le disposizioni di legge.

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE.

Gentile Cliente,

ai sensi dell'art. 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, i distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti alle esigenze e richieste del contraente o dell'assicurato, acquisite e valutate in fase precontrattuale attraverso il rilascio di specifiche informazioni da parte dello stesso.

Come rappresentatoLe prima della conclusione del contratto assicurativo, Le confermiamo che, in base alle informazioni da Lei fornite, la polizza che Le è stata proposta è coerente con le Sue richieste ed esigenze.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

AVVISO IMPORTANTE: Il Cliente si impegna a fornire alla Compagnia i dati necessari per la valutazione del Rischio. Le dichiarazioni rese dal Cliente debbono essere veritiere, esatte e complete e saranno prese a fondamento del Contratto, come parte integrante. Tali dichiarazioni hanno valore essenziale per la valutazione del Rischio e per il consenso alla stipulazione del Contratto; pertanto, anche le risposte alle domande formulate con questionario devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Cliente, sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio (circostanze tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il proprio consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto il vero stato delle cose), possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione, ex artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Cliente riconosce che le dichiarazioni rese sono conformi a verità e dichiara di non aver omesso alcun elemento influente sulla valutazione del Rischio.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione della Polizza:

- il Set Informativo;
- l'Allegato 3 (Informativa sul distributore) ex art. 56 – Reg. IVASS n. 40/2018;
- l'Allegato 4 (Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-ibip) ex art. 56 – Reg. IVASS n. 40/2018;
- l'Allegato 4-ter (Elenco delle regole di comportamento del distributore) ex art. 56 – Reg. IVASS n. 40/2018 in caso di offerta fuori sede o utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;
- Informativa Privacy di Amtrust International Underwriting – Rappresentanza Generale per l'Italia;
- Informativa Privacy di Assistenza Casa S.P.A..

Data, luogo, nome e cognome (IN STAMPATELLO) e firma

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 5. Sinistri, 6.1 Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa, 7. Effetto e durata del Contratto, 8.1. Diritto di recesso, 8.3. Clausola risolutiva espressa, 15. Revisione tariffaria, 17. Modifiche unilaterali del Contratto per giustificato motivo.

Data, luogo, nome e cognome (IN STAMPATELLO) e firma

DICHIARA ALTRESÌ DI ACCETTARE IL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI: INTERVENTO CALDAIA

Data, luogo, nome e cognome (IN STAMPATELLO) e firma

PRESA VISIONE PRIVACY PER FINALITÀ ASSICURATIVE

Il Contraente dichiara di aver preso visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Data, luogo, nome e cognome (IN STAMPATELLO) e firma

**ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione e di pubblicarlo sul sito internet <https://www.assistenzacasa.com>, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito "RUI") tenuto dall'IVASS sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

L'intermediario assicurativo iscritto nel RUI è **Assistenza Casa S.p.A.** - P.IVA/C.F./Isr. Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi n.06733080961 - iscritta dal 18 Giugno 2010 nella sezione A del RUI col numero A000344727, sede legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A.; Telefono +390294340178; sito internet www.assistenzacasa.com; indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@assistenzacasa.com; indirizzo di posta elettronica certificata: clientiassicasa@legalmail.it.

IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

a. Assistenza Casa S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito internet www.assistenzacasa.com l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. Assistenza Casa S.p.A. non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Assistenza Casa S.p.A.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario Assistenza Casa S.p.A. o alla Compagnia assicurativa ai recapiti indicati nei DIP Aggiuntivi relativi alle polizze sottoscritte. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all'IVASS, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- c. è ferma per il contraente la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi, relativi alle polizze sottoscritte.

[Ultima versione 15.10.2021]

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

ASSISTENZA CASA S.P.A. ISCRITTA CON IL N. A000344727 AL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Assistenza Casa S.p.A. svolge l'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi per conto delle imprese di assicurazione: AmTrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia ed AXA France Vie S.A. entrambe appartenenti all'Elenco I, annesso all'Albo delle imprese di assicurazione italiane, cui fanno capo le imprese comunitarie ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Assistenza Casa S.p.A. non fornisce raccomandazioni personalizzate;
- b) Assistenza Casa S.p.A. distribuisce polizze assicurative valutando la coerenza e l'adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche ed esigenze assicurative del contraente o dell'assicurato, fornendo a quest'ultimi informazioni oggettive sul contratto assicurativo proposto;
- c) Assistenza Casa S.p.A. non fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato;
- d) ad oggi Assistenza Casa S.p.A. ha ricevuto mandato per la distribuzione assicurativa dalle imprese di assicurazioni Amtrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia ed AXA France Vie S.A., senza però obbligo di esclusiva;
- e) Assistenza Casa S.p.A. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni:

Assistenza Casa S.p.A. percepisce un compenso, per l'attività di distribuzione assicurativa svolta, sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo e in aggiunta percepisce ulteriore commissione sotto forma di partecipazione agli utili. In tale commissione sono ricompresi complessivamente tutti i compensi che Assistenza Casa riconosce agli eventuali intermediari proponenti, in forza di rapporto di collaborazione orizzontale, agli intermediari iscritti nella Sezione E del RUI e ai call center dalla stessa coinvolti nel processo di distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso; b) le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 - 1. bollettino postale;
 - 2. addebito diretto su conto corrente (SDD) bancario o postale;
 - 3. carta di credito (qualora tale possibilità sia indicata durante il processo di acquisto);
 - 4. addebito su bolletta di fornitura dell'energia elettrica e/o del gas naturale (qualora tale possibilità sia prevista per la tipologia di polizza distribuita).

[Ultima versione 15.10.2021]

ALLEGATO 4-TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

ASSISTENZA CASA S.P.A. – ISCRITTA AL N. A000344727 DEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

[Ultima versione 15.10.2021]

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 "GDPR")

AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - Rappresentanza Generale per l'Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le seguenti informazioni sull'attività di raccolta e di utilizzo dei dati personali ai soggetti cui si riferiscono i dati raccolti.

1. Titolare e Responsabili del trattamento dei dati

Il Titolare del Trattamento è AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - Rappresentanza Generale per l'Italia (AIUDAC o la Compagnia), Via Clerici, 14 - 20121 Milano - Partita IVA 09477630967.

E' stato individuato il Referente del DPO "Data Protection Officer" per la Rappresentanza Generale per l'Italia.

Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento, interni o esterni, nonché Incaricati autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile contattando il Titolare all'indirizzo di posta elettronica info-privacy@amtrustgroup.com.

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nel paragrafo 11 della presente Informativa, è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com.

2. Tipologia di dati trattati

Il Titolare tratta i dati personali comuni (es. nome, cognome, indirizzo, etc.) e le categorie particolari di dati personali da Lei comunicati nel contesto del rapporto contrattuale in essere col Titolare.

3. Finalità del trattamento dei dati

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

Al fine di svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la Compagnia acquisisce i dati personali a lei riferiti, alcuni dei quali potranno esserci forniti da lei o da terzi per obbligo di legge e/o potrebbero essere già stati acquisiti o forniti da lei o da altri soggetti.

In particolare, i suoi dati verranno utilizzati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti;
- raccolta dei premi;
- liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- adempimento di disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening web;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato in ambito assicurativo.

4. Raccolta dei dati personali

I dati personali potranno essere ottenuti presso l'interessato, ovvero essere raccolti presso l'interessato da intermediari specializzati che provvederanno a comunicarli ad AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - Rappresentanza Generale per l'Italia, Titolare autonomo dei dati per il perfezionamento e la gestione della polizza assicurativa.

5. Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del GDPR, della normativa nel tempo applicabile e delle specifiche disposizioni operative adottate dalla Società in tema di conservazione della documentazione contenente dati personali delle misure minime di sicurezza stabilite dal Codice Privacy e, con riguardo al trattamento della categoria particolare di dati, con presidi e modalità separate e specifiche al fine di evitare ogni possibile rischio di trattamento non autorizzato.

6. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dei servizi prestati da AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - Rappresentanza Generale per l'Italia, è da considerarsi come vincolante il trattamento dati personali per la finalità di cui al paragrafo 3, in quanto il trattamento dei dati è conseguenza della stipula di un contratto tra le parti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al contratto assicurativo.

7. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali

I dati raccolti,

- a) per le finalità di cui al paragrafo 3, potranno essere comunicati alle Società del Gruppo AmTrust.
- b) per le finalità di cui al paragrafo 3, potranno essere comunicati ai soggetti facenti parte della cosiddetta catena assicurativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Assicuratori, Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e brokers, Organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, assicurati e terzi danneggiati, legali, consulenti, traduttori, medici fiduciari, periti; società di servizi informatici, di archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in partenza, di certificazione di qualità, di revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per l'esecuzione di eventuali pagamenti.
- c) alle Autorità per l'adempimento di obblighi di legge.

8. Diffusione dei dati

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

9. Trasferimenti dei dati all'estero

Per le finalità di cui al paragrafo 3, i dati personali potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche in Paesi non aderenti all'Unione Europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali verso Paesi extra UE avverrà nel rispetto dei livelli di protezione e tutela dei diritti dell'interessato previsti dal GDPR e dalla normativa vigente. A tal fine garantiti dall'applicazione di "Clauses Contrattuali Standard" approvate dalla Commissione Europea e riportate all'interno di specifici contratti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 del GDPR.

10. Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 3 che precede. Alla cessazione del rapporto assicurativo i dati saranno conservati per garantire l'esercizio dei diritti connessi al rapporto assicurativo fino al decorrere della prescrizione dei diritti stessi secondo quanto prevede la normativa vigente.

11. Diritti dell'interessato

Come previsto dall'art. 13 del GDPR, Lei in ogni momento potrà:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- b) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
- c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati;
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Inoltre, in ogni momento potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dalla normativa, tra cui: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, etc.

I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento e al Referente del DPO a mezzo e-mail: info-privacy@amtrustgroup.com.

Ultimo aggiornamento del [01.03.2021]

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Vendita prodotti di Servizio e Prodotti Assicurativi

Assistenza Casa S.p.A., società facente parte del Gruppo Edison e soggetta a direzione e coordinamento di Edison Energia S.p.A. ("Assistenza Casa"), informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), del D.lgs 196/03 e ss.m.i., i dati personali forniti dal CLIENTE in relazione al prodotto/servizio erogato verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento, per le finalità di seguito riportate al punto 4.

1. Fonte dei dati

I suddetti dati potranno essere sia (i) forniti volontariamente dal CLIENTE per la conclusione del CONTRATTO al momento della registrazione sui siti internet di Assistenza Casa o del Gruppo EDISON e/o nel corso dei contatti con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici della stessa, preposti alle attività relative alla conclusione del CONTRATTO o, in ogni caso, nel corso della fase di sottoscrizione del CONTRATTO tramite qualsiasi altra modalità sia (ii) raccolti e trattati da Assistenza Casa per dar corso al contratto ed alle obbligazioni ad esso relative.

2. Soggetti destinatari

La presente Informativa si applica a:

- Clienti Residenziali
- Clienti potenziali (in fase di contrattualizzazione o di manifestazione di interesse al servizio o al prodotto assicurativo)

Nel seguito del testo i soggetti sopra indicati sono indicati come **"interessati"** al trattamento dei dati personali.

3. Tipologie di dati trattati

I dati oggetto di Trattamento sono: **dati che permettono l'identificazione diretta** (dati anagrafici, dati di contatto, dati contrattuali e di consumo); dati particolari (solo nei casi previsti dalla legge).

4. Finalità, base giuridica del Trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno oggetto di trattamento per le finalità e le relative basi giuridiche di seguito indicate:

- **Finalità di trattamento la cui base giuridica è l'esecuzione del contratto**

I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per la conclusione e l'esecuzione del CONTRATTO ed al relativo rapporto di vendita o altra fattispecie ad essa assimilabile, e per adempiere agli obblighi di legge derivanti dal CONTRATTO medesimo. Verranno pertanto trattati per:

A. Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto ed al relativo rapporto di vendita o altre fattispecie ad essa assimilabili.

1) attività pre e post contrattuali-preliminari alla conclusione del contratto; 2) attività di intermediazione del contratto assicurativo, perfezionamento del medesimo e attivazione della polizza assicurativa; 3) gestione dei sinistri e degli interventi di assistenza; nonché attività inerenti la cessazione del contratto assicurativo ed esecuzione di eventuali attività pre e post vendita; 4) organizzazione, in base alle esigenze dell'Interessato, dell'intervento di manutenzione, nel caso dei prodotti manutentivi, presso il luogo indicato; 5) gestione di eventuali variazioni contrattuali; 6) gestione delle variazioni relative alle anagrafiche; 7) gestione degli incassi; 8) gestione letture/misure dei consumi; 9) fatturazione, elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione delle fatture; 10) gestione di eventuali richieste di informazioni, interventi, assistenza, reclami, contenziosi; 11) tutela ed eventuale recupero del credito, ivi incluse verifiche sulla solvibilità del CLIENTE, 12) esecuzione degli obblighi di legge derivanti dal contratto medesimo 13) comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie degli adempimenti obbligatori ex lege previsti dalla normativa di settore.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed implicito nella conclusione del contratto/attività pre-contrattuali ed un eventuale mancato conferimento pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. L'acquisizione del consenso al trattamento dei Dati Personali non è infatti necessario per tutti i trattamenti connessi e/o indispensabili all'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di cui l'interessato è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche sue richieste.

Periodo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che i Suoi dati saranno mantenuti per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del contratto o secondo quanto richiesto dalla normativa civile e fiscale.

- **Finalità di trattamento la cui base giuridica è il Legittimo interesse del Titolare**

B.1. analisi e modelli statistici

1) analisi finalizzate alla produzione di studi, ricerche statistiche e di mercato; 2) reportistica ed analisi, svolte direttamente da Assistenza Casa ovvero da società terze dalla stessa a ciò delegate al fine di fornire informazioni, report e statistiche inerenti al prodotto da Lei acquistato e al relativo utilizzo; 3) analisi per rinnovi dei prezzi a scadenza

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è obbligatorio ed è realizzato sulla base di un bilanciamento degli interessi e dei diritti dell'Interessato e del Titolare del Trattamento: un eventuale mancato conferimento può pregiudicare la fornitura dei prodotti/servizi richiesti.

B.2 Verifica preliminare del credito

1) invio dei dati ai SIC (Sistemi di Informazione creditizi) per analisi preliminari del credito, 2) cessione dati a intermediari finanziari per eventuale cessione dei crediti correnti e/o insoluti.

B.3 Soft Spam

1) Utilizzo unicamente dell'indirizzo di posta elettronica fornito dall'interessato nell'ambito del rapporto contrattuale in essere per l'invio di offerte commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi e affini a quelli già acquistati (cd. Soft spam).

Periodo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che i Suoi dati saranno mantenuti per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del contratto o secondo quanto previsto dalla normativa civile e fiscale.

- **Finalità di trattamento la cui base giuridica è l'obbligo di legge del Titolare**

B.4 Obblighi IVASS

1) per adempiere agli obblighi di legge derivanti dal contratto medesimo in materia assicurativa e per lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa di settore, quali regolamenti comunitari, leggi ordinarie, regolamentazione delle Autorità di Vigilanza competenti in ambito assicurativo. I dati possono essere comunicati ad IVASS per le medesime finalità.

Periodo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che i Suoi dati saranno mantenuti per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del contratto o secondo quanto previsto dalla normativa civile e fiscale.

- **Finalità di trattamento la cui base giuridica è il consenso dell'Interessato**

Previo specifico consenso del CLIENTE, i dati del CLIENTE medesimo potranno essere utilizzati, sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, e-mail, ecc) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura), anche per le seguenti finalità:

C. Finalità promozionali, commerciali e di marketing

1) invio/comunicazione da parte di Assistenza Casa di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di Assistenza Casa medesima e/o di altre società controllate/controlanti e/o collegate al Gruppo Edison, nonché di società terze; 2) vendita diretta e/o collocamento da parte di Assistenza Casa di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di Assistenza Casa medesima e/o di altre società controllate/controlanti e/o collegate al Gruppo Edison, nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione.

D. Finalità di comunicazione di dati a terzi:

1) i dati del CLIENTE potranno essere comunicati a società terze che svolgono attività nel settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell'intrattenimento televisivo, a istituti finanziari, a istituti assicurativi, a case automobilistiche o a imprese che producano e sponsorizzino prodotti innovativi legati al mondo dell'energia, a consulenti, società controllate/controlanti e/o collegate al Gruppo Edison. Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del CLIENTE per le medesime finalità di cui alla precedente lettera D) relativamente alla promozione, al marketing ed alla vendita diretta di propri beni e/o servizi sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, e-mail, ecc.) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura).

E. Finalità di Profilazione:

1) Attività di studio e analisi delle abitudini e delle modalità di consumo al fine di migliorare l'offerta commerciale ed effettuare specifiche promozioni di prodotti e/o servizi, tramite marketing specificamente connesso a tali studi e analisi. **Solo ove si fosse optato per consentire il trattamento la cui finalità è espressa alla precedente lettera C, i suoi dati saranno utilizzati per lo svolgimento di attività di marketing profilato**, tra cui: invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da parte di Edison Energia e/o di altre società controllate/controlanti e/o collegate al Gruppo Edison (tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura), connesso al suddetto studio ed ai relativi risultati, con la proposta di offerte e informazioni che possano essere di suo maggiore interesse.

Laddove invece si fosse optato unicamente per consentire il trattamento di cui al punto attuale, i Suoi dati saranno trattati unicamente per creare casi di studio, modelli comportamentali e analisi delle sue abitudini di consumo e preferenze ad uso unicamente interno ad Edison e le sue società controllate/controlanti.

Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 4 lettera C), D) ed E) è facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Il CLIENTE potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali trattamenti, facendone semplice richiesta ad EDISON.

Periodo di utilizzo dei dati per specifiche finalità

I dati raccolti per la finalità di cui alla lettera C) saranno utilizzati per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi dall'acquisizione di consenso valido, attuale ed aggiornato, salvo revoca da parte dell'Interessato. Per il medesimo periodo di tempo saranno trattati i Suoi dati raccolti per la finalità di cui al precedente punto 4 lettera D). Per le finalità di cui alla lettera E) i suoi dati saranno infine trattati per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dall'acquisizione di consenso valido, attuale ed aggiornato, salvo revoca.

5. Modalità di Trattamento

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti informatici e comunque mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza, così come prescritto dal Regolamento.

6. Categorie di destinatari dei dati

I dati del CLIENTE potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori di Assistenza Casa in ragione della funzione aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare e dallo stesso debitamente istruiti; (ii) dai dipendenti e collaboratori di società controllate/controlanti/collegate al Gruppo Edison, sempre in qualità di soggetti autorizzati ed istruiti da parte del Titolare (iii) da soggetti terzi (fornitori di servizi tecnici, tecnologici, di postalizzazione, istituti bancari e di credito e fornitori di servizi strumentali all'erogazione servizi/prodotti oggetti del CONTRATTO: call center, società di marketing e servizi di pubblicità e ricerche di mercato per le attività soggette a consenso dell'Interessato) debitamente nominati Responsabili del trattamento da parte di Assistenza Casa, (IV) dai cessionari di cui al punto 4.A, 4.B.2 e 4.B.3, per l'esecuzione degli obblighi di legge derivanti dal contratto medesimo e per lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa di settore, oltre che per le attività di verifica e recupero del credito. I dati saranno prevalentemente trattati in Italia e in stati facenti parte dell'Unione Europea, tuttavia alcune attività di trattamento potrebbero essere svolte in paesi non facenti parte dell'Unione Europea, garantendo in ogni caso i necessari standard di protezione e tutela richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale, quali l'adozione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Per ottenere una copia dei dati trasferiti all'estero o conoscere la collocazione geografica dei dati sarà possibile contattare il Responsabile per la protezione dei dati ai recapiti indicati

7. Diffusione dei dati

I dati personali dell'Interessato senza la sua autorizzazione specifica non saranno in alcun modo diffusi al di fuori del perimetro aziendale e/o pubblicati sul sito internet dell'azienda.

8. Titolari e Responsabili del Trattamento

Il Titolare del Trattamento, cioè il soggetto che ne determina le finalità, è Assistenza Casa Spa.

I Responsabili del trattamento, cioè i soggetti che eseguono i trattamenti per conto dei Titolari, sono le società del Gruppo e i fornitori di servizi nominati tali ai sensi del Regolamento 2016/679 da parte del Titolare.

9. Responsabile protezione dati personali

Tale figura prevista dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati è stata individuata come riferimento comune alle Società del Gruppo Edison soggette a direzione e coordinamento o controllate da Edison spa e da altre società del perimetro aziendale. I riferimenti per contattare il RPD sono qui riportati al punto 10, che segue.

10. Esercizio dei diritti

Le ricordiamo, infine, che ai sensi del Reg. 2016/679 l'Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l'origine, l'ubicazione geografica, nonché di chiederne copia.

Ha altresì il diritto di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l'Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

L'Interessato può esercitare i propri diritti scrivendo all'attenzione del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) tramite:

Posta elettronica ordinaria Privacy.assistenza-casa@gruppedison.it

Posta elettronica certificata privacy.gruppedison@pec.edison.it.

Fax 0262229109

Posta ordinaria DPO c/o Assistenza Casa S.p.A., Foro Buonaparte 31 -20121- Milano

AmTrust International Underwriters DAC
Capitale Sociale e Riserve € 47.906.478,00
AmTrust International Underwriters Designed Activity Company
is regulated by the Central Bank of Ireland

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Clerici, 14 - 20121 Milano
Tel: 02 8343 8150
Fax: 02 8343 8174
Email: milan@amtrustgroup.com

Compagnia iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n° I.00132
Codice IVASS Impresa n° D933R
Codice Fiscale e Partita IVA 09477630967
R.I. Milano • REA C.C.I.A.A. Milano 2093047



AmTrust International Underwriters
An AmTrust Financial Company